



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 10 febbraio 2015
Ns. Prot. n. 201

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Domenico Di Sabatino
Via G. Milli, 2
TERAMO
provincia.teramo@legalmail.it

ANCE TERAMO
ance.teramo@pec.ance.it

ANIEM Teramo presso API Teramo
aniemteramo@pec.it

ALLA PROVINCIA DI TERAMO
UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE
Via G. Milli, 2
64100 TERAMO
politichecomunitarie@pec.provincia.teramo.it

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione nei Comuni della Provincia di Teramo aderenti al progetto Paride. Gara n° 1287425.

Nel merito del bando in oggetto rileviamo al punto 10, lett. e), che i requisiti che devono possedere i concorrenti, nel caso di ricorso a liberi professionisti esterni alla società, comportano per questi ultimi lo svolgimento di servizi di ingegneria di importo ragguardevole.

Nella considerazione che tale circostanza escluderebbe, di fatto, molti professionisti locali, chiediamo che **vengano abbassate le soglie degli importi dei servizi di progettazione svolte.**

Infatti l'art. 26 – bis della legge n° 98/2013, nel modificare alcuni articoli del D. Lgs. 163/2006, introduce il principio della suddivisione in lotti per favorire la *“tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”*, circostanza che invece non si rinviene nella ripartizione prevista dal bando.

In particolare l'art. 26 bis integra il c.d. Codice degli appalti (D. Lgs. 163/2006), nel senso di prevedere come regola ordinaria la suddivisione in lotti dell'appalto, **obbligando la stazione appaltante ad indicare in modo espresso nel bando di gara “la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti” (D. Lgs. 163/2006, art. 2, comma 1 bis).**

Quindi nulla impedisce alla Provincia, anzi vi è un preciso richiamo normativo, di scorporare l'appalto in lotti più numerosi degli attuali tre previsti nel bando.

D'altronde non riusciamo a comprendere la “ratio” nell'accostare, all'interno delle previsioni degli ambiti comunali, Enti così diversi per collocazione territoriale, per condizioni orografiche, per vocazioni produttive e sociali.

Il nostro invito, pertanto, è di rivedere il bando con la individuazione di un numero di lotti che sia più coerente con le condizioni sopra dette, nel rispetto delle norme vigenti richiamate il cui principio è quello di favorire le medie e piccole imprese locali e, di conseguenza, i professionisti del nostro territorio.

Nel contempo siamo a richiedervi, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, la determina a contrarre dove la stazione appaltante ha indicato la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti secondo quanto previsto nell'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 (comma introdotto dall'art. 44, comma 7, legge n. 214 del 2011, poi così modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 135 del 2012, poi dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013)

In attesa di un celere e cortese riscontro si porgono cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)